SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1116-A

RELAZIONE DELLA 7° COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE MANZINI)

Comunicata alla Presidenza l'8 luglio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1988, n. 195, recante disposizioni in materia di scrutini ed esami per assicurare la regolare conclusione dell'anno scolastico

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Pubblica Istruzione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1988

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2250) (Istruzione)

ONOREVOLI SENATORI. - Per il secondo anno consecutivo il Governo si è trovato di fronte alla necessità di adottare un provvedimento eccezionale al fine di garantire la regolare conclusione dell'anno scolastico. Il prolungarsi infatti di forti tensioni nel corpo docente in relazione alle vicende contrattuali aveva fatto emergere forme di lotta straordinarie, tali da determinare di fatto il blocco della maggior parte degli scrutini del primo quadimestre. Ai primi di giugno, nonostante l'ipotesi di accordo contrattuale raggiunta tra il Governo e parte delle organizzazioni sindacali della scuola, restava aperta la possibilità che anche gli scrutini finali e quindi le relative operazioni d'esame fossero rinviate sine die. Ciò faceva emergere un delicato contrasto sulle priorità da riconoscere a due diritti costituzionalmente protetti: da un lato il diritto di sciopero dei docenti e dall'altro il diritto allo studio degli studenti e delle rispettive famiglie, che comporta al termine di ogni anno scolastico una precisa valutazione. Di fronte a questo problema il Governo sceglieva la strada di garantire prioritariamente il diritto degli studenti, per evitare che un rinvio delle valutazioni finali determinasse danni gravi e spesso irreparabili non solo nel proseguimento della carriera scolastica ma anche in rapporto all'accesso al mercato del lavoro.

Per raggiungere tale obiettivo, fra le possibili strade, il Governo optava per quella dei «collegi imperfetti», riconoscendo cioè validità legale alle operazioni di scrutinio anche quando non risultassero presenti tutti i componenti dei relativi consigli di classe. Contemporaneamente il provvedimento emanato a tal fine – il decreto-legge 10 giugno 1988, n. 195 – prevedeva anche norme per garantire la composizione delle commissioni di esame.

Giova in questa sede ricordare che il decreto-legge così concepito ha consentito una regolare conclusione dell'anno scolastico, esami compresi. Peraltro, da stime ufficiose risulta che solo in una percentuale molto bassa di casi, e in aree ben definite, è stato necessario il ricorso alle misure straordinarie previste dal decreto in discussione.

Ciò, tuttavia, non ha impedito che nella 7ª Commissione permanente del Senato, in sede di esame del presente disegno di legge di conversione del suddetto decreto-legge, il dibattito sia stato ampio e nella sostanza divaricante sia nelle premesse sia nelle conclusioni. Da un lato c'è stata una posizione maggioritaria che, pur manifestando preoccupazione per l'impatto del provvedimento sul corpo docente, tuttavia ha giudicato ragionevoli e necessarie, oltre che urgenti, le misure adottate dal Governo. Il giudizio positivo infatti è derivato principalmente dalla constatazione che, sia pur con un certo ritardo e, a volte, con decisioni non sufficientemente sostenute come nel caso della «coda» del vecchio contratto, il Governo ha alla fine prodotto un rilevantissimo sforzo finanziario per andare incontro alle richieste della categoria, senza peraltro trascurare di creare le condizioni perchè, con appositi provvedimenti legislativi, anche la qualità del servizio possa decisamente migliorare. A questo proposito nelle ultime settimane - non è chiaro se casualmente o meno - il dibattito è stato distorto. In particolare si è cercato di accreditare la tesi che nell'accordo raggiunto ci sia stata una sola parte che ha concesso molto (quella governativa), senza nulla chiedere in cambio ai docenti sul piano del miglioramento del servizio. Molti però additano come carenze contrattuali il mancato conseguimento di innovazioni che, in realtà, esigono per loro natura interventi legislativi quali, ad esempio, gli ordinamenti scolastici, l'autonomia degli istituti, l'innalzamento dell'obbligo. Pochi, invece, hanno sottolineato come il corpo docente abbia espresso, anche a volte in modo esasperato, due esigenze fra loro contrastanti. Da un lato la richiesta di sempre maggiore tutela ha fatto emergere una crescente opposizione alla mobilità e alla differenziazione dei

ruoli e dei tempi di lavoro, un elemento dalle pesanti implicazioni in termini di rigidità. Dall'altro tutta la categoria ha contemporaneamente avanzato la richiesta di un riconoscimento della professionalità, richiesta che per sua natura presuppone un sistema caratterizzato dalla flessibilità. Il dualismo è passato attraverso il corpo docente innescando forti tensioni.

Del resto è stato rilevato da molte parti che fra le ragioni principali del prolungarsi della vertenza c'era, e c'è tuttora, un duro contrasto fra le forze sindacali e soprattutto l'emergere di una agguerritissima presenza del fenomeno Cobas, presenza che, dopo una nascita unitaria, si è subito spaccata nelle due direzioni prima ricordate. Questo ha provocato un aspro dibattito che però spesso ha eluso le questioni di merito per tentare di scaricare su altri le proprie responsabilità.

Non a caso nel dibattito in Commissione si è più volte fatto cenno al fatto che questo della scuola è proprio uno dei settori a cui fa riferimento il testo del progetto di legge approvato in sede referente dalle Commissioni riunite affari costituzionali e lavoro del Senato (Atto 317-735-783-957-A) riguardante le misure per la difesa del diritto di sciopero e della definizione dei servizi pubblici essenziali. Gli scrutini e gli esami sono qui considerati servizi minimi essenziali da garantire in ogni caso, per cui appare non giustificata e poco credibile la posizione di chi ha voluto accreditare il provvedimento in questione come un attacco al diritto di sciopero.

Certo, non è sfuggito invece a nessuno che il «collegio imperfetto» crea disagio e reazioni

negative fra i docenti non solo per ragioni sindacali ma anche e soprattutto per ragioni didattiche; proprio per questo tutta la Commissione ha sottolineato l'eccezionalità del provvedimento, e la conseguente necessità che esso non tenda a prefigurare in alcun caso una norma a regime. In tal senso vanno letti tutti gli emendamenti che la Commissione all'unanimità ha approvato al testo del decreto-legge, e che ora vengono proposti all'Assemblea. Non è mancata però una parte della Commissione che, partendo da un giudizio negativo sulla condotta del Governo negli ultimi mesi circa i problemi complessivi della scuola, ha concluso con un voto negativo anche sul provvedimento. In particolare si è contestato che il Governo abbia fatto tutto il possibile per «chiudere» prima il contratto, senza arrivare all'ultimo minuto. Anche in merito al provvedimento si è sottolineato che esso è sbagliato sia sul piano didattico (in quanto ingenera un concetto errato della valutazione) sia su quello giuridico, perchè può dar luogo a motivati ricorsi al giudice amministrativo.

Va tuttavia sottolineato che tutti gli emendamenti presentati sono stati votati all'unanimità. Pertanto, anche alla luce dell'urgenza e della necessità del decreto-legge, già riconosciute dall'Assemblea del Senato, e degli effetti positivi da esso prodotti rispetto alla regolare conclusione dell'anno scolastico, raccomando l'approvazione del disegno di legge di conversione, e degli emendamenti della Commissione.

Manzini, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

28 giugno 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole: «anno scolastico», inserire le altre: «1987-1988».

Ai commi 2 e 7, sopprimere le parole: «per qualsiasi causa».

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«8. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la normativa vigente».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. È convertito in legge il decreto-legge 10 giugno 1988, n. 195, recante disposizioni in materia di scrutini ed esami per assicurare la regolare conclusione dell'anno scolastico.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 10 giugno 1988, n. 195, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 10 giugno 1988.

Disposizioni in materia di scrutini ed esami per assicurare la regolare conclusione dell'anno scolastico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che l'astensione dagli scrutini e dagli esami da parte di talune categorie del personale della scuola rende impossibile od incerta la regolare conclusione dell'anno scolastico;

Considerata l'esigenza di salvaguardare gli interessi e le aspettative degli alunni al proseguimento od alla conclusione degli studi, nel quadro della tutela del diritto allo studio, costituzionalmente garantito;

Ritenuta conseguentemente la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare l'espletamento di tutte le operazioni necessarie alla tempestiva conclusione dell'anno scolastico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

- 1. Al fine di consentire, nell'intero territorio nazionale, la regolare conclusione dell'anno scolastico, secondo le scadenze stabilite dal calendario scolastico, i docenti delle scuole di ogni ordine e grado sono tenuti ad effettuare le operazioni di scrutinio ed esame secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
- 2. All'effettuazione delle operazioni di scrutinio e di valutazione provvedono i consigli di classe riuniti anche con la sola presenza della maggioranza dei rispettivi componenti, oppure, in mancanza, il capo di istituto o un suo delegato, o, in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa, un ispettore tecnico, un capo di istituto o un docente, nominati dal provveditore agli studi, i quali si avvarranno della eventuale collaborazione degli insegnanti della classe interessata. Tali operazioni sono

valide anche nel caso in cui non siano stati effettuati gli scrutini o le valutazioni trimestrali o quadrimestrali.

- 3. Nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica, gli scrutini di ammissione agli esami devono essere in ogni caso ultimati, con la pubblicazione dei relativi risultati, entro la data fissata dal calendario scolastico.
- 4. Per gli esami di maturità e di licenza linguistica, qualora i consigli di classe non abbiano proceduto alla designazione del docente chiamato a far parte, quale membro interno, delle commissioni di esame, il capo di istituto ne dispone di ufficio la nomina, scegliendolo possibilmente tra i docenti della classe interessata.
- 5. Il provveditore agli studi procede alla sostituzione dei presidenti e dei componenti delle commissioni degli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, e dei presidenti delle commissioni degli esami di licenza di scuola media, che non partecipano allo svolgimento delle relative operazioni in conformità al calendario stabilito per esse.
- 6. Per quanto non previsto dal comma 5 in merito alla formazione delle commissioni di esame, nelle scuole e negli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, i capi di istituto provvedono, eventualmente anche mediante la nomina di supplenti temporanei, alla sostituzione dei docenti che comunque non partecipano alle relative operazioni.
- 7. Gli adempimenti di cui ai commi 4 e 6 sono adottati dal provveditore agli studi nel caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa del capo di istituto.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1988.

COSSIGA

DE MITA - GALLONI

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI